



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 43 del 15/3/2017

Oggetto: Bilancio di Previsione 2017-2019: Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2017-2019.

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di marzo alle ore 9,00 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Giuseppe Diego	BASTA	ASSESSORE	X	
3	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE		X
4	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
5	Domenico	SENATORE	ASSESSORE		X
			Totale	3	2

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Salvatore Tiano

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 giugno 2016 del Documento Unico di Programmazione 2016/2018: presentazione ed approvazione”, dichiarata immediatamente eseguibile;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/06/2016 “Approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018, dichiarata immediatamente eseguibile”;
- Il comma 11 dell’articolo 5 del D.l. n. 244/2016, che differisce al 31 marzo 2017 l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017;
- l’art. 163 del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio;
- Il Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 l. 213/2012)”;

Visti:

- Il D. Lgs 118/2011;
- Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.20009, n. 42;
- la Legge di stabilità 2017 approvata con legge n. 232 del 11 dicembre 2016 pubblicata sulla G.U. il 21 dicembre 2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Riconosciuto che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale e di quello del Comune di Buccino, sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione e che in caso di violazione degli obblighi derivanti dagli stessi, si procederà a risoluzione ovvero decadenza

Considerato che:

- l’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che l’affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all’Amministrazione possa avvenire con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 267/2000;
- il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che l’individuazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere effettuata con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs n. 267/2000;

Rilevato che:

- l’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha contingentato la spesa annua per incarichi di studi, ricerca e consulenza;
- l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni della legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha introdotto un ulteriore limite alla possibilità di conferire i suddetti incarichi stabilendo che, per l’anno in corso, la spesa annua non possa essere superiore al 75 per cento di quella relativa all’anno 2014 (€ 10.000,00) e che pertanto la somma

destinabile ad incarichi di studio consulenza e ricerca, ai sensi di quanto sopra è pari ad € 7.500,00 Iva compresa;

Richiamati, altresì:

- l'art. 5, comma 9, primo periodo, del decreto legge n. 95/2012 che dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
- l'art. 1, c. 7 del D.L. 31.8.2013 n. 101, convertito nella legge 125 del 30.10.2013, in merito alle conseguenze degli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui sancisce la nullità stabilendo altresì che l'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale;
- il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" laddove dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche non possano conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quanto la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;

Dato atto che:

- gli incarichi di collaborazione sono identificabili nello svolgimento di prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co), dell'incarico professionale esterno soggetto ad Iva; a titolo esemplificativo si cita il supporto al Responsabile del procedimento, la realizzazione di obiettivi di carattere specialistico, avuto riguardo ad esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, per assenza della necessaria professionalità;
- gli incarichi di studio riguardano l'approfondimento di un determinato argomento, da rendere per iscritto;
- gli incarichi di ricerca presuppongono una preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione Comunale che ne fissa ambiti e limiti ed a cui poi segue la ricerca da parte dell'incarico esterno da rendere per iscritto;
- Le consulenze sono identificabili con prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi da rendersi per iscritto in materie specifiche;

Richiamati:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012, che nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli Enti Locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi spesa;
- il parere della Corte dei Conti sezioni autonomie n. 26/2013 del 20 dicembre 2013 con il quale si affronta nuovamente il tema dei tagli alla spesa corrente conseguente le diverse norme che si sono sviluppate a partire dal D.L. 78/2010 e conferma la possibilità di agire in termini complessivi, dando facoltà agli enti locali di decidere dove e quanto tagliare tra le voci oggetto di contenimento, pur garantendo il taglio complessivo frutto dell'applicazione delle singole percentuali. In altri termini, l'ente locale deve innanzitutto fare il conto di quanto deve tagliare applicando tutte le percentuali previste dal D.L. 78/2010, art. 5 e 6 (cioè spese sostenute delle varie tipologie nell'anno 2009), dal D.L. 95/2012, dalla legge 228/2012 di stabilità 2013, dalla L. 147/2013 e dal D.L. 66/2014. Fatto il totale del "limite

- complessivo” può essere distribuito liberamente, in termini di entità, sulle voci oggetto di riduzione, garantendo appunto il totale complessivo;

Precisato che:

non è soggetto a vincoli l'affidamento di incarichi e collaborazioni, il cui onere non grava direttamente su risorse proprie dell'Ente ma coperti mediante finanziamenti aggiuntivi trasferiti da altri soggetti pubblici o privati per i quali si potrà conseguentemente procedere solo previo accertamento dell'effettività volontà di attribuzione dell'apporto finanziario da parte del soggetto esterno; questa Amministrazione Comunale continua a procedere nel solco di un percorso che tende alla progressiva riduzione al minimo del ricorso agli incarichi in discorso se non per le esigenze e le necessità giustificate dalla specialità del loro apporto e contributo che non trova piena/totale autonomia professionale nella dotazione organica dell'amministrazione medesima rispetto a quella ricercata all'esterno del proprio contesto;

Considerati i programmi e progetti che l'amministrazione intende realizzare nel prossimo triennio dai non possono e non devono pregiudicare eventuali e diverse future programmazioni, atteso che nel corso dell'anno avranno luogo le consultazioni elettorali per eleggere la futura Amministrazione Comunale dalla quale devono discendere gli obiettivi gestionali da assegnare ai Responsabili dei servizi per i futuri esercizi finanziari;

Considerato comunque che per il corrente anno risulta l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi sia di consulenza che di collaborazione professionale, al fine di conseguire la realizzazione di obiettivi particolarmente complessi, caratterizzati da una forte connotazione specialistica per i quali si rende necessario acquisire all'esterno le necessarie competenze, per l'assenza di specifiche professionalità interne nei seguenti importi presunti: € 20.000,00 oltre € 4.400,00 Iva compresa per consulenze;

Dato atto che:

- ogni provvedimento di affidamento deve contenere la certificazione che non esistono analoghe competenze all'interno dell'ente;
- il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e che tali riflessi saranno valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

Rilevata l'opportunità di proporre il seguente programma al Consiglio comunale per l'approvazione di sua competenza;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs n. 267/2000:

- Il Responsabile del Settore Finanze per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. Di sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione il seguente programma degli incarichi professionali di collaborazione, studio, consulenza per l'anno 2017 (Art. 3 comma 55 L. 244 del 24.12.2007) in riferimento ai diversi programmi/progetti che l'amministrazione intende realizzare, comportante la spesa presunta di € 20.000,00, oltre € 4.400,00 quale ammontare per incarichi di studio, ricerche e consulenze, nell'ambito delle spese contingentate di cui alla deliberazione della GC n. 7/2011:

➤ **INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE: STAFF**

2. Di dare atto che:

- sono esclusi gli incarichi finanziati da soggetti esterni pubblici o privati e che tutti gli incarichi avvengono ai sensi di legge e di regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- è assicurato il rispetto del limite delle spese contingentate di cui all'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 e all'art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013, modificato con D.L. n. 66 del 24.04.2014, che stabilisce il tetto massimo delle spese per consulenze;
 - questa Amministrazione Comunale continua a tendere alla progressiva riduzione del ricorso agli incarichi esterni fatte salve esigenze e necessità giustificate dalla specialità del loro apporto e contributo che non trova riscontro professionale nella dotazione;
 - ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto n° 62/2013, si intendono estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore di questo Comune, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e da quello specifico del Comune di Buccino, e che pertanto si procederà a risoluzione ovvero decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione dei suddetti obblighi;
 - il piano potrà essere soggetto a revisione qualora si renda necessario per il raggiungimento di ulteriori obiettivi programmatici dell'amministrazione comunale.
 - la programmazione dell'ente, potrà essere modificata a seguito dell'esito delle prossime consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale che si terranno tra maggio e giugno 2017".
3. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, data l'urgenza del presente provvedimento, la deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L.



Il Presidente

Dott. Nicola Parisi
F.to come originale

Il Segretario

Dott. Salvatore Tiano
F.to come originale

 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il 17 MAR. 2017 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 17 MAR. 2017

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale
F.to dott. Salvatore Tiano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione :

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 17 MAR. 2017



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Salvatore Tiano

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 17 MAR. 2017



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Tiano